SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. **18.**

Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile

1. L'articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2112 *(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).* — In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: *a)* la data o la data proposta del trasferimento; *b)* i motivi del programmato trasferimento d'azienda; *c)* le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *d)* le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,

il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 98/50/CE è pubblicata in GUCE L 201 del 17 luglio 1998.

— La direttiva 77/187/CEE è pubblicata in GUCE L 061 del 5 marzo 1977.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999». Gli articoli 1 e 2 della succitata legge, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1, saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

L'allegato *A*, della succitata legge, contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.».

Note all'art. 1:

— L'art. 410 del codice di procedura civile, così recita:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione).* — 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.».

— L'art. 411 del codice di procedura civile, così recita:

«Art. 411 *(Processo verbale di conciliazione).* — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale (126) che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere (2113 u.c. c.c.).

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella

cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.».

— L'art. 2119 del codice civile, così recita:

«Art. 2119 *(Recesso per giusta causa).* — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda».

Note all'art. 2:

— La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990).

— Il testo vigente dell'art. 47 della succitata legge, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 47. — 1. *Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:* a) *la data o la data proposta del trasferimento;* b) *i motivi del programmato trasferimento d'azienda;* c) *le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;* d) *le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.*

2. *Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.*

3. *Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 in materia di informazione o di esame congiunto costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.*

4. *Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.*

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.».

— Il testo vigente dell'art. 2112 del codice civile è riportato nell'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». L'art. 19 della succitata legge, così recita:

«Art. 19 *(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).* — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.».

— L'art. 28 della succitata legge, così recita:

«Art. 28 *(Repressione della condotta antisindacale).* — Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.».

01G0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000, n. **446.**

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Considerato che nella seduta del 20 luglio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato opportuno e necessario definire le modalità e le procedure di individuazione del personale da trasferire dalle amministrazioni statali alle regioni ed agli enti locali, nonché quelle di trasferimento;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 3 agosto 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 novembre 2000 ed integrato dalla comunicazione del Presidente nella seduta del 29 novembre 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Art. 2.

1. L'amministrazione ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco di dette sedi.

2. Il personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro dieci giorni domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza.

Al fine di armonizzare le procedure, la comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

1. L'amministrazione predispone per ogni regione una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *A* che fa parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale di cui al protocollo d'intesa citato nelle premesse, attingendo dalle graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella tabella *A*, per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della regione di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.

2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'amministrazione interessata dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella *A* di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 4.

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 5.

1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è la seguente:

CCNL Ministeri	CCNL Enti Locali
Area A1 (ex 1ª, 2ª, 3ª qualifica)	Categoria A (A1)
Area A1 Super	Categoria A (A2)
Area B1 (ex 4ª qualifica)	Categoria B (B1)
Area B2 (ex 5ª qualifica)	Categoria B (B3)
Area B3 (ex 6ª qualifica)	Categoria C (C1)
Area B3 Super	Categoria C (C2)
Area C1 (ex 7ª qualifica)	Categoria D (D1)
Area C1 Super	Categoria D (D2)
Area C2-C3 (ex 8ª e 9ª qualifica)	Categoria D (D3)
Area C3 Super	Categoria D (D4)
Dirigenti	Dirigenti

Art. 6.

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.

Art. 7.

1. Qualora il conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che successivamente ai decreti legislativi di conferimento abbiano assunto, in forza di provvedimenti legislativi, nuove competenze che prevedano anche aumento di organico, si procede al trasferimento del personale che ne abbia fatto espressa richiesta, compensando eventuali differenze, rispetto al contingente definito, con corrispondenti risorse finanziarie. Il personale non trasferito viene ricollocato nell'ambito dell'amministrazione a copertura dei nuovi fabbisogni definiti legislativamente.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 148

TABELLA *A*

1. Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento:

CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE	PUNTEGGIO
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	3
Dipendente con anzianità di servizio Inferiore a 20 anni	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale

L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA	PUNTEGGIO
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 35	1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età del dipendente e l'età di 25 anni
Dipendente con età superiore ai 35 anni e inferiore ai 50 anni	3

Dipendente con età superiore o uguale ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni	2 meno il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età di 60 anni e l'età del dipendente
Dipendente con età superiore ai 60 anni	0

2. Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha optato per la permanenza nell'amministrazione statale:

CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE	PUNTEGGIO
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	3
Dipendente con anzianità di servizio inferiore a 20 anni	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale

L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone e più a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone e più a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone e più a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona e più a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 1 della tabella A.
I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n.104/92 hanno diritto di precedenza.

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età

La graduatoria del personale che ha optato per la permanenza nella amministrazione ministeriale, è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 2 della tabella A, partendo dal punteggio più basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n.104/92 seguono in graduatoria gli altri dipendenti.

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 7 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) così recita:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— L'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzione delle risorse)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazone alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*.».

— Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Art. 9 *(Funzioni)*. — 1. *(Omissis)*.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a)-b) (Omissis).

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Nota alla tabella:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

01G0061

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 gennaio 2001, n. **19.**

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;

Visto il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, «Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di attuare parziali modifiche al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto del 1988, n. 400 (nota n. 1655 del 23 ottobre 2000);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 5 dell'articolo 6 dell'allegato *A* parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 è sostituito dal seguente:

«5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.».

Art. 2.

La tabella relativa alle visite di revisione di cui all'allegato *A*, parte II, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 è sostituita, limitatamente al gruppo 3 ed al gruppo 4, dall'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 1, foglio n. 74

ALLEGATO 1

Gruppo 3

Qualifiche		Vista				Percezione uditiva	Statura minima
N.	Denominazione	Acutezza vista: Grado	Acutezza vista: Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico		
1	Addetto gestione personale viaggiante	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3D) e cilindriche, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno	1,60
2	Addetto di stazione e gestione	»	»	»	»	»	1,55
3	Capo stazione	»	»	»	»	»	—

Gruppo 4

Qualifiche		Vista					
		Acutezza vista					
N.	Denominazione	Grado	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	Percezione uditiva	Statura minima
1	Ispettore di movimento	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3D) e cilindriche, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	normale	soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 8 m complessivamente o da un solo orecchio	—
2	Coordinatore di stazione	»	»	»	»	»	—
3	Addetto operativo di movimento e gestione	»	»	»	»	»	—
4	Agente operativo di movimento e gestione	»	»	»	»	»	—
5	Coordinatore movimento e traffico	»	»		»	»	—
6	Verificatore	»	»	»	»	»	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto» è il seguente:

«Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni».

Note alle premesse:

— Per il testo del terzo e quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, vedasi nelle note al titolo.

— Il testo del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, «Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1999, n. 84».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 dell'allegato *A*, parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 6 *(Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità)*. — 1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.

2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi 1 e 2. A seguito di tale giudizio l'azienda adotta i provvedimenti di competenza.

4. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.

5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato: se l'appello si riferisce alla visita di cui al comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.».

Nota all'art. 2:

— La tabella relativa alle visite di revisione di cui all'allegato *A*, parte II è allegata al decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1999, n. 84.

01G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 febbraio 2001.

Individuazione dei comuni della provincia autonoma di Bolzano gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 1094 dell'8 febbraio 2001, con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della provincia autonoma di Bolzano dell'8 febbraio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

1. I comuni della provincia autonoma di Bolzano di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato al decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 febbraio 2001.

Elenco dei comuni della provincia autonoma di Bolzano gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365:

Chiusa
Nalles
Stelvio
Tesimo
Tirolo

01A1707

DECRETO 13 febbraio 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvio-

nali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. UL.2001.0003843 del 23 gennaio 2000, con la quale la regione Lombardia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. UL.2001.0006561 del 7 febbraio 2001, con la quale la regione Lombardia ha comunicato che il comune di Villa Guardia, in provincia di Como, ha trasmesso in data 23 gennaio 2001 la documentazione necessaria al riconoscimento di «comune gravemente danneggiato»;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione Lombardia;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 allegato al proprio decreto del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001, è integrato con il seguente comune:

provincia di Como:

Villa Guardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A1708

DECRETO 14 febbraio 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione autonoma Valle d'Aosta gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 15891/5/GAB del 28 dicembre 2000, con la quale la regione autonoma Valle d'Aosta ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell' autunno 2000 nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la nota prot. n. 4014/1/Dip. del 30 gennaio 2001, con la quale il presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta ha segnalato l'avvenuta

omissione, nel precedente elenco, del comune di Verrayes, peraltro già segnalato con la citata nota del 28 dicembre 2000;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione autonoma Valle d'Aosta;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione autonoma Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001, è integrato con il seguente comune: Verrayes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A1741

DECRETO 14 febbraio 2001.

Individuazione dei comuni della regione del Veneto gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000, che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 338/Emer. del 5 febbraio 2001, con la quale la regione del Veneto ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della regione del Veneto del 5 febbraio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione del Veneto;

Decreta:

1. I comuni della regione del Veneto di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DATA 14 FEBBRAIO 2001

Elenco dei comuni della regione del Veneto gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

PROVINCIA DI BELLUNO

Alano di Piave;

Arsiè;

Auronzo di Cadore;

Belluno;

Canale d'Agordo;

Cesiomaggiore;

Chies d'Alpago;

Cibiana di Cadore;

Colle Santa Lucia;

Comelico Superiore;

Domegge di Cadore;

Falcade;

Farra d'Alpago;

Feltre;

Fonzaso;

Forno di Zoldo;

Gosaldo;

La Valle Agordina;

Lamon;

Limana;

Livinallongo del Col di Lana;

Longarone;

Lozzo di Cadore;

Mel;

Perarolo di Cadore;

Pieve d'Alpago;

Ponte nelle Alpi;

Puos d'Alpago;

Quero;

Rivamonte Agordino;

San Pietro di Cadore;

Santa Giustina Bellunese;

Santo Stefano Di Cadore;

Sappada;

Sedico;

Selva di Cadore;

Sovramonte;

Tambre;

Trichiana;

Valle di Cadore;

Vas;

Zoldo Alto;

Zoppè.

PROVINCIA DI PADOVA:

Bovolenta;

Codevigo;

Limena;

Padova.

PROVINCIA DI ROVIGO:

Bosaro;

Ceregnano;

Loreo;

Porto Tolle;

Porto Viro;

Rosolina;

Rovigo.

PROVINCIA DI TREVISO:

Castello di Godego;

Follina;

Loria;

Roncade;

Tarzo;

Vittorio Veneto.

PROVINCIA DI VENEZIA:

Caorle;

Chioggia;

Concordia Sagittaria;

Eraclea;

Jesolo;

Mira;

San Michele al Tagliamento.

PROVINCIA DI VERONA:

Badia Calavenna;

Caprino Veronese;

Malcesine;

Negrar;

Roverè Veronese;

San Martino Buon Albergo;

Sant'Ambrogio Valpolicella;

Selva di Progno;

Verona.

PROVINCIA DI VARESE:

Altissimo;

Arsiero;

Arzignano;

Bassano del Grappa;

Chiampo;

Crespadoro;

Laghi;

Marostica;

Mussolente;

Pedemonte;

Posina;

Pove del Grappa;

Salcedo;

Torrebel Vicino;

Trissino;

Valdagno;

Valdastico;

Valli del Pasubio;

Valstagna;

Velo d'Astico.

01A1740

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2001.

Modifica del contenuto di nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2000 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2000;

Vista l'istanza con la quale la società Altadis Italia S.r.l., in nome e per conto della ditta Seita di Parigi, ha chiesto per una marca di sigarette di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Gitanes Caporal Bout Filtre	0,95	12,0	0,70	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A1854

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Tettuccio», in comune di Montecatini Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 marzo 1992, con la quale la Società Terme di Montecatini S.p.a. con sede in Montecatini Terme, Viale Verdi 41, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tettuccio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tettuccio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può favorire le funzioni epatobiliari e lo svuotamento gastrico. Da 1 a 4 bicchieri da 250 cc al mattino a digiuno, secondo la prescrizione medica; bere lentamente a temperatura normale».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1704

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vis sorgente del Ciliegio», in comune di Carpineti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la Società Jofin S.r.l., con sede in Bologna, via Nosadella n. 34, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vis sorgente del Ciliegio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Battani» sita in comune di Carpineti (Reggio Emilia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la Società Jofin S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Vis sorgente del Ciliegio di Carpineti (Reggio Emilia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vis sorgente del Ciliegio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Battani» sita in comune di Carpineti (Reggio Emilia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1709

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 febbraio 2001.

Recepimento della direttiva 2000/1/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991, recante le norme di attuazione di cui alla direttiva 89/173/CEE, relativo all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni dispositivi e caratteristiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992;

Vista la direttiva 2000/1/CE della commissione del 14 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L21 del 26 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del consiglio relativa ai suddetti elementi e caratteristiche;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge dell'8 agosto 1977, n. 572.

2. I capi I, II, IV e V dell'allegato 8 al decreto ministeriale 5 agosto 1991 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure;

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

ALLEGATO

I capi dell'allegato 8 del D M 5 agosto 1991 sono modificati come segue:

Capo I:

Al punto 2.1.2, le parole «larghezza 2,50 m» sono sostituite da «larghezza 2,55 m (senza tenere conto dello schiacciamento dei pneumatici nella zona di contatto con il suolo)».

Capo II:

1. Al punto 2.3.2.7.1:

a) è inserita la frase seguente: «Quando i bracci inferiori sono azionati direttamente dal meccanismo di sollevamento, il piano di riferimento è definito da un piano verticale trasversale passante per il centro di tale braccio.»

b) la figura 3 è sostituita dalla seguente:

«*Figura 3*
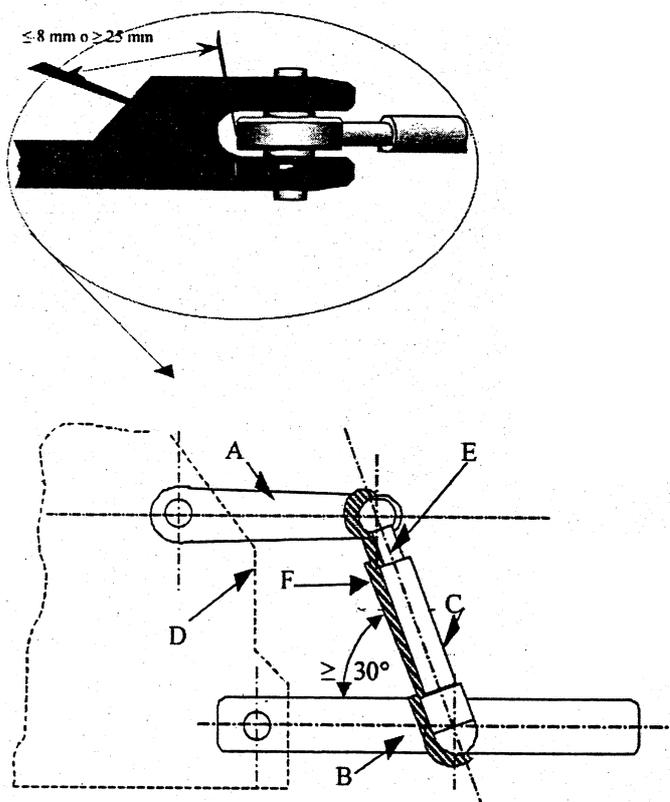
Legenda:

A = braccio di sollevamento

B = braccio inferiore

C = asta di sollevamento

D = telaio del trattore

E = piano che passa per l'asse dei punti di articolazione dell'asta di sollevamento

F = zona libera».

2. Al punto 2.3.2.15.2, tabella 6, il valore «a» è ridotto da «50» a «40».

Capo IV:

1. Viene aggiunto il nuovo punto 2.8:

«2.8. Se almeno uno dei collegamenti meccanici ha ricevuto l'omologazione CE, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva gli altri tipi di collegamenti meccanici e di accoppiamento utilizzati negli Stati membri sono autorizzati senza che sia invalidata l'omologazione CE del trattore, purché tuttavia il loro montaggio non metta in questione le omologazioni parziali.»

2. La prima frase del punto 3.4.1 è sostituita dal testo seguente:

«3.4.1. Tutti i trattori aventi una massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento, la cui altezza dal suolo è conforme a una delle due formule seguenti:

$$h_1 \leq \frac{(m_a - 0{,}2.m_t).l - (S.c)}{0{,}6.(0{,}8.m_t + S)}$$

o

$$h_2 \leq \frac{(m_{1a} - 0{,}2.m_t).l - (S.c)}{0{,}6.(m_{1t} - 0{,}2.m_t + S)}»$$
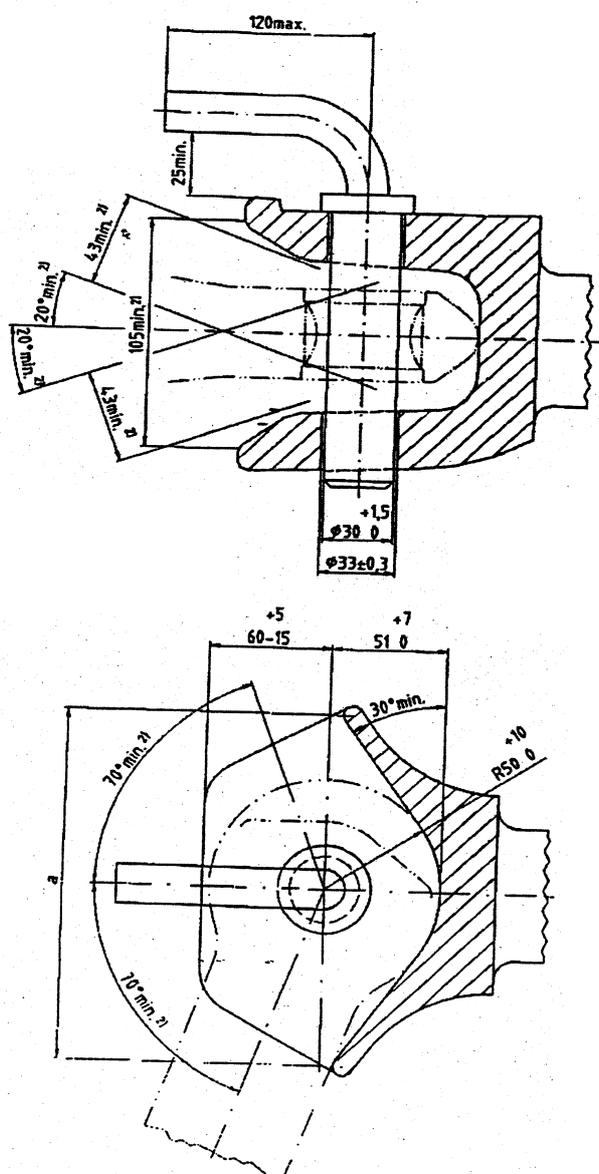
Figura 1a

Dispositivo di accoppiamento non automatico con chiavistello cilindrico
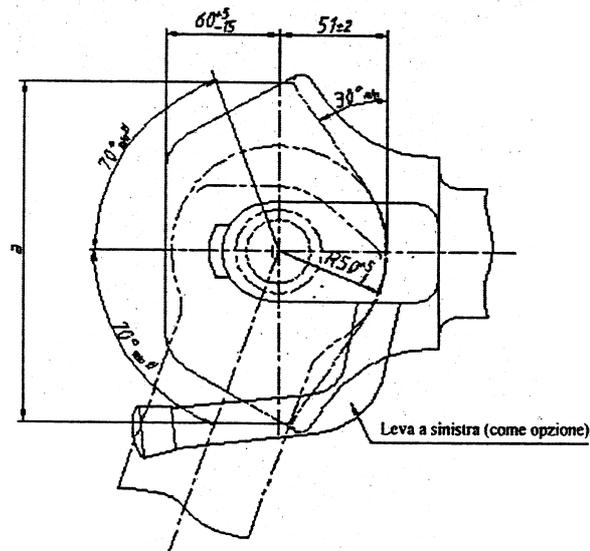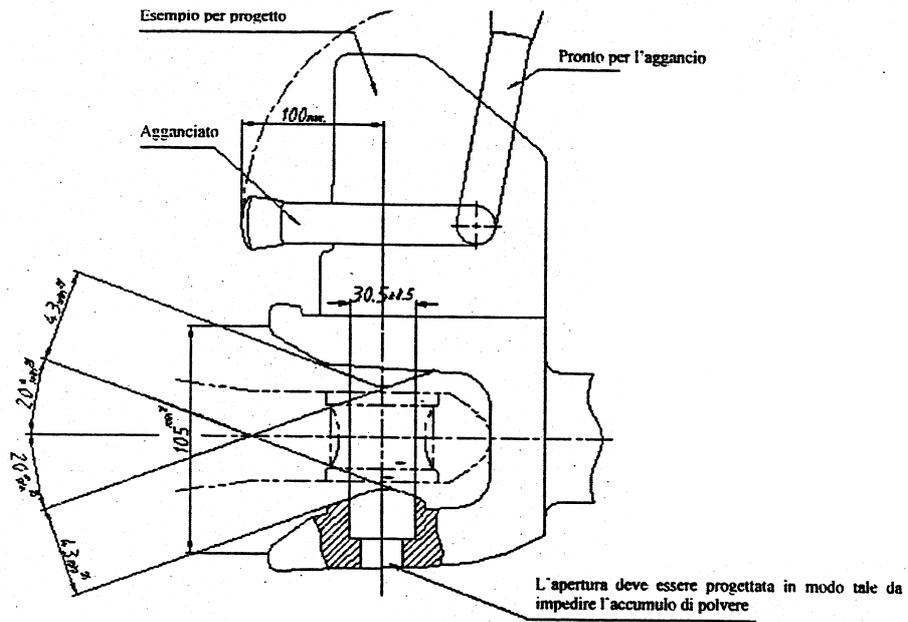
Figura 1b

Dispositivo di accoppiamento automatico con chiavistello cilindrico
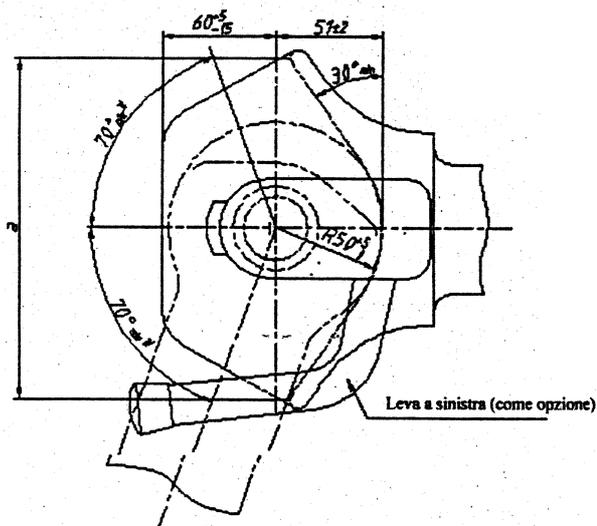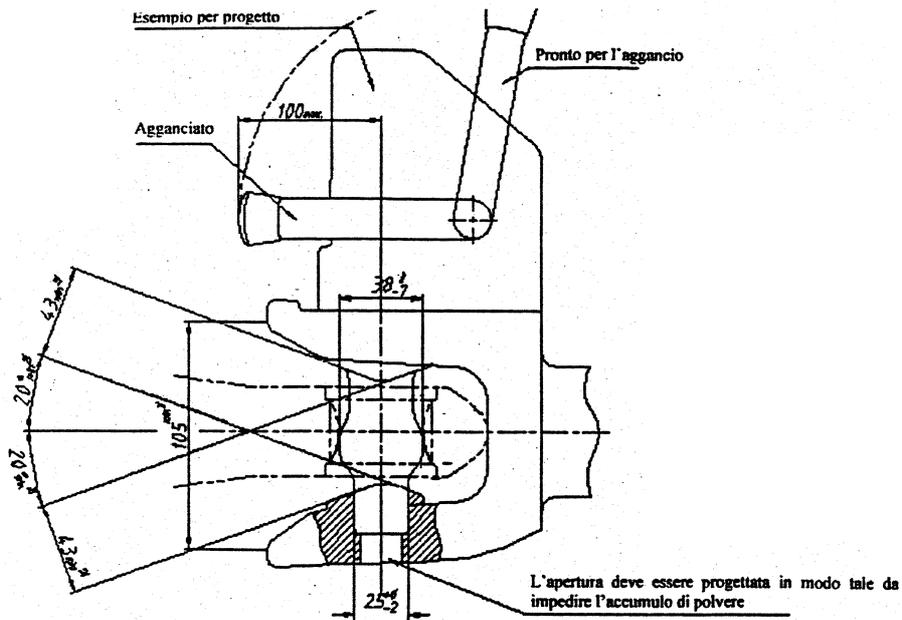
Figura 1c

Dispositivo di accoppiamento automatico con chiavistello dentato»

«$F = \sqrt{F_h 2 + F_v 2}$»

è sostituita dalla formula seguente:

«$F = \sqrt{F_h^2 + F_v^2}$».

5. All'appendice 4:

a) L'alinea e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Il marchio di omologazione CE consiste di:

— un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal codice distintivo (in lettere o cifre) dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda.»

b) al secondo trattino la locuzione «al di sotto e» è soppressa.

Capo V:

Il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:

«Numero di omologazione CE:

Il numero di omologazione CE è costituito dalla lettera "e" minuscola, seguita dal codice distintivo (in lettere o cifre) dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda,

e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione rilasciata per il tipo di veicolo.

Tra la lettera "e" seguita dal codice distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE e il numero di omologazione è inserito un asterisco».

01A1642

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 novembre 2000.

Determinazione del biglietto d'ingresso al Museo archeologico nazionale di Cagliari e autorizzazione all'emissione di un biglietto cumulativo per la visita del Museo archeologico nazionale e della Pinacoteca nazionale di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Viste le note n. 6683 del 6 ottobre 2000 e n. 6841 del 13 ottobre 2000 con le quali la Soprintendenza archeologica di Cagliari ha richiesto l'aumento del biglietto d'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Cagliari da L. 5.000 a L. 8.000 in considerazione dell'ampliamento degli spazi espositivi;

Vista la nota n. 6804 dell'11 ottobre 2000 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e la Soprintendenza archeologica di Cagliari hanno proposto l'introduzione di un biglietto cumulativo per la visita del Museo archeologico e della Pinacoteca nazionale di Cagliari rideterminando l'importo a L. 10.000;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 13 ottobre 2000;

Considerata l'opportunità di provvedere a quanto richiesto dalle competenti soprintendenze;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Cagliari è determinato in L. 8.000 (€ 4,13).

È autorizzata, inoltre, l'emissione di un biglietto cumulativo di L. 10.000 (€ 5,16) per la visita del Museo archeologico nazionale e della Pinacoteca nazionale di Cagliari.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 150

01A1606

DECRETO 6 novembre 2000.

Determinazione del prezzo del biglietto per l'ingresso nella sede espositiva del Museo archeologico della Civitella di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 6951 del 12 ottobre 2000 con la quale la Soprintendenza archeologica di Chieti ha proposto l'introduzione di un biglietto di L. 8.000 per la visita della nuova sede espositiva del Museo archeologico della Civitella di Chieti;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 13 ottobre 2000;

Considerata l'opportunità di istituire il predetto biglietto di L. 8.000 tenuto conto delle caratteristiche e degli spazi espositivi in argomento;

Decreta:

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nella sede espositiva del Museo archeologico della Civitella di Chieti è determinato in L. 8.000 (€ 4,13).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 151

01A1607

DECRETO 6 novembre 2000.

Determinazione dell'importo del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive dipendenti dalla Soprintendenza archeologica di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 132238 del 22 giugno 2000 con la quale la Soprintendenza archeologica di Taranto ha proposto in particolare l'istituzione e/o la variazione dell'importo del biglietto d'ingresso in alcune sedi espositive in considerazione della prossima attivazione dei servizi aggiuntivi;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 13 ottobre 2000;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta della Soprintendenza, per quanto concerne l'attivazione della biglietteria o la modifica di alcuni prezzi dei biglietti nei musei e parchi archeologici di esclusiva competenza della Sopintendenza stessa;

Decreta:

L'importo del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive dipendenti dalla Soprintendenza archeologica di Taranto e di seguito elencate è determinato come segue:

Altamura - Museo archeologico L. 4.000 (€ 2.07);

Fasano - Museo nazionale e Parco archeologico di Egnazia:

Museo nazionale L. 4.000 (€ 2,07);

Parco archeologico, percorso esterno L. 4.000 (€ 2,07);

Parco archeologico, visita ai monumenti L. 6.000 (€ 3,10);

Museo e Parco archeologico, con percorso esterno: biglietto cumulativo L. 6.000 (€ 3,10);

Museo archeologico e Parco archeologico, con visita ai monumenti: biglietto cumulativo L. 10.000 (€ 5,16);

Gioia del Colle - Museo nazionale e Parco archeologico di Monte Sannace:

Museo di Gioia del Colle L. 5.000 (€ 2,58);

Parco archeologico di Monte Sannace L. 5.000 (€ 2,58);

Museo di Gioia del Colle e Parco archeologico di Monte Sannace biglietto cumulativo L. 8.000 (€ 4,13);

Manfredonia - Museo nazionale e Parco archeologico di Siponto:

Museo di Manfredonia L. 5.000 (€ 2,58);

Parco archeologico di Siponto L. 4.000 (€ 2,07);

Museo di Manfredonia e Parco archeologico di Siponto biglietto cumulativo L. 7.000 (€ 3,61).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 149

01A1608

DECRETO 6 novembre 2000.

Conferma del prezzo del biglietto cumulativo per l'ingresso nel Museo degli argenti, nel Museo delle porcellane e nel Giardino di Boboli di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge dell'8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1999, con il quale è stato autorizzato, a titolo sperimentale per un anno, il biglietto cumulativo per l'ingresso nel Museo degli argenti, il Museo delle porcellane e il Giardino di Boboli di Firenze;

Vista la nota n. 17801 dell'11 ottobre 2000 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto la formalizzazione del biglietto cumulativo per le sedi espositive sopra citate secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 13 ottobre 1999, sinora adottate in via sperimentale;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 13 ottobre 2000;

Considerata l'opportunità di dar seguito alla proposta della sopraintendenza, in considerazione dell'incremento dei visitatori registrato in particolare nel Museo degli argenti;

Decreta:

Il prezzo del biglietto cumulativo per l'ingresso nel Museo degli argenti, nel Museo delle porcellane e nel Giardino di Boboli è determinato in L. 6.000 (€ 3,10) con validità per tre giorni come già stabilito con decreto ministeriale 13 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 148

01A1609

DECRETO 6 novembre 2000.

Autorizzazione alla emissione di un biglietto cumulativo per la visita della Galleria dell'accademia e del Museo dell'opificio delle pietre dure di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso Musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 16607 del 21 settembre 2000 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici d'intesa con l'Opificio delle pietre dure di Firenze ha proposto l'istituzione di un biglietto cumulativo di L. 13.000 per l'ingresso nella Galleria dell'accademia e del Museo dell'opificio delle pietre dure di Firenze allo

scopo di incrementare la visita di quest'ultimo di gran lungo meno visitato della adiacente galleria dell'accademia;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nel riunione del 13 ottobre 2000;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto cumulativo di L. 13.000 (€ 6,71) per la visita della galleria dell'accademia e del Museo dell'opificio delle pietre dure di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 152

01A1627

DECRETO 10 novembre 2000.

Variazione dell'importo dei biglietti di ingresso nei musei.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999, di variazione dei prezzi dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa;

Vista la nota n. 11797 del 6 agosto 1999, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha proposto la riduzione della quota del biglietto cumulativo per la visita del Museo nazionale di Palazzo Reale e del Museo nazionale di San Matteo a L. 7.000, allo scopo di inserire le predette sedi espositive nel circuito di visita dei musei della città, con l'introduzione di un biglietto integrato di L. 25.000;

Considerato il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 4 ottobre 1999, alla stipula di apposito atto convenzionale tra la soprintendenza di Pisa e gli enti territoriali preposti alla gestione delle altre sedi espositive della città per l'introduzione del biglietto di visita integrato e, contemporaneamente, alla riduzione dell'importo del biglietto cumulativo d'ingresso nei due musei statali a L. 7.000, per i fruitori del biglietto integrato;

Considerato inoltre il parere favorevole del Gabinetto dell'on. Ministro alla stipula della convenzione di cui sopra, espresso con nota n. 3448 del 24 maggio 2000;

Vista la nota n. 567 del 3 ottobre 2000, del comune di Pisa di trasmissione della convenzione sottoscritta dalle parti il 7 ottobre 2000;

Ritenuto opportuno di formalizzare quanto contenuto nell'accordo in esame, a titolo sperimentale per un anno, allo scopo di incrementare la fruizione delle sedi espositive statali di Pisa, tramite l'inserimento delle stesse nel circuito di visita dei musei comunali e dell'Opera primaziale pisana, di maggiore richiamo turistico;

Decreta:

Il biglietto cumulativo per la visita del Museo nazionale del Palazzo Reale e del Museo nazionale di San Matteo di Pisa resta determinato in L. 12.000 (€ 6,20), come disposto con decreto ministeriale 8 marzo 1999.

A titolo sperimentale per un anno, fino al 31 ottobre 2001, data di scadenza della convenzione intercorsa tra la soprintendenza, il comune e l'Opera primaziale pisana, il prezzo del biglietto cumulativo d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato nella città di Pisa è ridotto a L. 7000 (€ 3,61) a favore dei fruitori del biglietto integrato di L. 25.000 (€ 12,91) per la visita alle collezioni museali cittadine, secondo le modalità di gestione stabilite con la convenzione predetta.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 11 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 153

01A1700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hugo Colella già Capitan 55, unità di Arzano. (Decreto n. 29241).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Hugo Colella già Capitan 55, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 19 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dall'8 maggio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 54 unità su un organico complessivo di 80 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hugo Colella già Capitan 55, con sede in Nola, unità di Arzano, (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 54 unità, su un organico complessivo di 80 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hugo Colella già Capitan 55, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto-ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0976

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., unità di Formia. (Decreto n. 29242).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 18 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 17 marzo 2000, 29 giugno 2000 e 23 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile, abbigliamento applicato, a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 245 unità (di cui 5 unità da 30 ore settimanali a 22,5 ore medie settimanali, 1 unità da 25 ore settimanali a 21,25 ore medie settimanali, 68 unità da 20 ore settimanali a 14 ore medie settimanali), su un organico complessivo di 245 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per terrirorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., con sede in Formia, unità di Formia (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a 245 unità, di cui 5 unità da 30 ore settimanali a 22,5 ore medie settimanali, 1 unità da 25 ore settimanali a 21,25 ore medie settimanali, 68 unità da 20 ore settimanali a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 245 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto-ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0977

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As. International, unità di Cosenza e Paola. (Decreto n. 29243).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Co.Me.As. International, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 31 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 giugno 2000, stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal 1° aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria servizi ausiliari del traffico applicato, a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 58 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per terrirorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000, la corresponsione del trattamento d'integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As. International, con sede in Roma, unità di Cosenza e Paola (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 58 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As. International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0978

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As. International, unità di Cosenza e Paola. (Decreto n. 29244).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge, ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei

criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Co.Me.As. International, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 18 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 aprile 2000, stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal 1º ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria servizi ausiliari del traffico applicato, a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 58 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per terrirorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º ottobre 1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As. International, con sede in Roma, unità di Cosenza e Paola (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 58 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As. International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0979

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, unità di Marina di Ravenna. (Decreto n. 29245).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 741 del 9 giugno 2000, pronunciata dal tribunale di Ravenna che ha dichiarato il fallimento della E.P.C. Engineering Procurement Contracting;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, sede in Marina di Ravenna, unità in Marina di Ravenna (Ravenna), per un massimo di 13 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 10 dicembre 2000 al 9 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario d'integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0980

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Detergo, unità di Sezze. (Decreto n. 29246).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 129 del 27 luglio 2000, pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Detergo;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 luglio 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Detergo, sede in Sezze (Latina), via Monti Lepini, unità in Sezze, via Monti Lepini (Latina), per un massimo di ventiquattro unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 luglio 2000 al 27 gennaio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 28 gennaio 2001 al 27 luglio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0981

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpe Sis, unità di località Ghiaie 166/C. (Decreto n. 29247).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n, 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 30 del 23 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Trento che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Alpe Sis;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpe Sis, con sede in Gardolo (Trento), unità in località Ghiaie 166/C (Trento), per un massimo di 86 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1999 al 31 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0982

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Postalmarket (già Grande distribuzione avanzata - G.Di.A.), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate. (Decreto n. 29248).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A. dal 2 agosto 2000 Postalmarket S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Considerato che con deliberazione del 2 agosto 2000 è stata cambiata la denominazione sociale in Postalmarket S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata G.Di.A. dal 2 agosto 2000 Postalmarket S.p.a., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate (Milano), per un massimo di 280 unità lavorative per il periodo dal 4 febbraio 2000 al 3 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 4 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0983

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Magnaghi Aerospace, unità di Brugherio e Milano. (Decreto n. 29249).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, con sede in Milano, unità di: Brugherio (Milano) e Milano, per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0984

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, unità di Villadossola. (Decreto n. 29250).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sisma, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 31 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato prorogato, a decorrere dal 1° maggio 2000, il suddetto trattamento in favore di un numero massimo di duecentotrentacinque unità lavorative;

Vista la nota datata 1° dicembre 2000, con la quale il legale della società Sisma S.p.a. ha comunicato che nel mese di maggio 2000 il numero dei lavoratori sospesi è stato di 292 unità;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, unità di Villadossola (Verbania), per un massimo di 292 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 2000, n. 28842.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0985

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 29251).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, con sede in Assemini (Cagliari), unità di Macchiareddu Grogastu (Cagliari), per un massimo di 142 unità lavorative per il periodo dal 16 novembre 1999 al 15 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1999 con decorrenza 16 novembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 16 maggio 2000 al 15 novembre 2000 unità di Macchiareddu Grogastu, per un massimo di centoquattordici unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 2000 con decorrenza 16 maggio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0986

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ispad Sud, unità di Baronissi. (Decreto n. 29252).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ispad Sud, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ispad Sud, con sede in Baronissi, unità di Baronissi (Salerno), per un massimo di 26 unità lavorative per il periodo dal 20 settembre 2000 al 19 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 2000 con decorrenza 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0987

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, unità di Perosa Argentina. (Decreto n. 29253).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura Perosa, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 gennaio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano, unità di Perosa Argentina (Torino), per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 5 luglio 2000 al 4 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 2000 con decorrenza 5 luglio 2000.

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0988

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Manuela, unità di Unico. (Decreto n. 29254).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Calzaturificio Manuela, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Manuela, con sede in Mugnano (Napoli), unità di Unico (Napoli), per un massimo di 16 unità lavorative per il periodo dal 20 giugno 2000 al 19 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 20 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0989

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, unità di Marcianise. (Decreto n. 29255).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 28422 del 16 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 febbraio 1999, il suddetto trattamento straordinario;

Visto il decreto direttoriale n. 28571 del 19 luglio 2000, con il quale, in applicazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, è stata applicata, all'istanza di proroga del suddetto trattamento, presentata tardivamente, la decurtazione prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Vista la nota del 27 novembre 2000 della direzione provinciale del lavoro di Caserta nella quale si precisa che la suddetta istanza di proroga decorrente dal 16 agosto 1999, per essendo pervenuta alla suddetta direzione provinciale del lavoro in data 29 settembre 1999 è stata inoltrata a mezzo di raccomandata a.r., in data 25 settembre 1999 e quindi nel rispetto dei termini di cui al citato art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

Ritenuto, pertanto di annullare e sostituire il citato provvedimento del 19 luglio 2000 onde consentire la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'intero semestre richiesto dall'azienda decorrente dal 16 agosto 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 16 agosto 1999 al 15 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1999 con decorrenza 16 agosto 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 28571.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0990

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica meridionale, unità di Palermo. (Decreto n. 29256).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Metalmeccanica meridionale, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica meridionale, con sede in Palermo, unità di Palermo, per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 2000 con decorrenza 1° agosto 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0991

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, unità di succursale di Genova - San Quirico, succursale di Pregnana Milanese, succursale di Bari, succursale di Melito di Napoli e succursale di Roma. (Decreto n. 29257).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unità di:

succursale di Genova - San Quirico (Genova), per un massimo di 2 unità lavorative;

succursale di Pregnana Milanese (Milano), per un massimo di 1 unità lavorativa;

succursale di Bari, per un massimo di 3 unità lavorative;

succursale di Melito di Napoli (Napoli), per un massimo di 5 unità lavorative;

succursale di Roma, per un massimo di 2 unità lavorative,

per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 1° aprile 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0992

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW Inc. - USA), unità di Livorno (Decreto n. 29258).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW Inc. - USA), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW Inc. - USA), con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), unità di Livorno, per un massimo di 45 unità lavorative di cui 20 impiegati e 25 operai indiretti di cui al verbale d'accordo del 14 luglio 1999, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 1° agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0993

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. APSIA MED, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 29259).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2 comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. APSIA MED, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 79 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 novembre 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0994

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, unità di Siracusa. (Decreto n. 29260).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamepto straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano, unità di Siracusa, per un massimo di 44 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 novembre 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0995

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpe SIS, unità di località Ghiaie 166/C. (Decreto n. 29261).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 2 del 25 febbraio 1999 emesso dal tribunale di Trento con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Alpe SIS;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 febbraio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a llivello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpe SIS, con sede in Gardolo (Trento), unità in località Ghiaie 166/C (Trento), per un massimo di 99 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1999 al 24 agosto 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 agosto 1999 al 22 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0996

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Roma. (Decreto n. 29262).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario d'integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri

selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 29 marzo 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 78 unità;

Visto il decreto ministeriale n. 28663 del 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso il trattamento invocato in favore di 78 unità per il periodo 1° aprile 2000-30 settembre 2000 di cui al verbale d'accordo del 29 marzo 2000;

Visto il verbale, siglato in data 22 settembre 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 79 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT n. 32.20.2, intesa ad ottenere la proroga della concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 di cui al verbale d'accordo del 22 settembre 2000;

Considerato che l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede la proroga del trattamento straordinario d'integrazione salariale di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di proroga, in quanto tale, unicamente nei confronti dei 78 originari lavoratori occupati presso l'unità di Roma per i quali con il suddetto verbale del 29 marzo 2000 è stato concordato di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore di 78 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unità di Roma, per un numero massimo di 78 unità lavorative; codice ISTAT 32.20.2 (numero di matricola I.N.P.S. 1307404393), per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme alla scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1014

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir, unità di Maddaloni. (Decreto n. 29263).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il proprio decreto n. 23157 del 24 luglio 1997, con cui è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale presentato dalla Cementir S.p.a., con sede in Roma ed unità di Maddaloni (Caserta), relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1998, ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il primo semestre, dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997, in favore dei lavoratori, dipendenti dalla precitata ditta;

Vista la domanda della società Cementir, per l'erogazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (2 marzo 1997-1° settembre 1997), presentata in data 13 maggio 1997;

Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 24529 del 19 maggio 1998, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitata-

mente al periodo 6 maggio 1997-1° settembre 1997, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata tardivamente, e che il predetto provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 15 luglio 1998, presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale la S.p.a. Cementir ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo, in quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 6 maggio 1997, anziché alla data del 2 marzo 1997;

Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei tribunali amministrativi regionali, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Preso atto che il Consiglio di Stato, ha stabilito che «ancorché possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1, dell'art. 7, della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio»;

Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Cementir;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, già disposta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Cementir, sede in Roma, unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo 2 marzo 1997 1° settembre 1997, unità lavorative interessate: per un massimo di 41 lavoratori.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 24529 del 19 maggio 1998, limitatamente alla parte in cui non autorizza l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, per il periodo dal 2 marzo 1997 al 5 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario d'integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1015

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla «S.r.l. Editrice Turistica», unità di Roma. (Decreto n. 29264).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editrice Turistica;

Visto il decreto ministeriale datato 20 dicembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento, straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editrice Turistica, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di undici unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1016

DECRETO 12 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla «S.r.l. Editoriale Mantovana», unità di Mantova. (Decreto n. 29265).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale Mantovana;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Mantovana, sede in Mantova, unità di Mantova, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS, per il periodo dall'8 agosto 2000 al 7 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1017

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Photovox, unità di Valperga. (Decreto n. 29268).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 aprile 2000 al 9 aprile 2001, dalla ditta S.r.l. Photovox;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 10 aprile 2000 al 9 aprile 2001, della ditta S.r.l. Photovox, sede in Valperga (Torino), unità di Valperga (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1018

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bertello, unità di Borgo San Dalmazzo. (Decreto n. 29269).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2002, dalla ditta S.p.a. Bertello;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Bertello, sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1019

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ferrania, unità di Cairo Montenotte - frazione di Ferrania. (Decreto n. 29270).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Ferrania;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 novembre 2000;

Ritenuto di approvare il programma i cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, della ditta S.p.a. Ferrania, sede in Cairo Montenotte (Savona), unità di Cairo Montenotte - frazione di Ferrania (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1020

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della S.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa, unità di Roma. (Decreto n. 29271).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito nella legge 17 febbraio 1993, n. 33;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 20 maggio 1994 con il quale la società Efimpianti S.p.a., appartenente al Gruppo EFIM, con sede ed unità produttiva in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993 per la ditta S.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996, della ditta S.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1021

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di Bari, Bazzano - Avezzano, Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino, Foggia, Livorno - San Vincenzo - Porto Ferraio, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Reggio Calabria, Palmi, Rende - Castrovillari - Diamante, Roma, San Donato Milanese, San Vito dei Normanni, Sassari, Selargius - Iglesias, Terni e Torino. (Decreto n. 29272).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,

della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Mazzoni Pietro;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 novembre 2000;

Considerato che, con verbale di accordo stipulato il 29 novembre 2000, presso il Ministero del lavoro — direzione generale RR.LL. — la società ha concordato con le organizzazioini sindacali l'interruzione al 3 dicembre 2000, del programma di riorganizzazione aziendale;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 gennaio 2000 al 3 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Mazzoni Pietro, sede in Milano, unità di:

Bari;

Bazzano - Avezzano (L'Aquila);

Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino (Firenze);

Foggia;

Livorno - San Vincenzo - Porto Ferraio (Livorno);

Marcellinara (Catanzaro);

Novi Ligure (Alessandria);

Nuoro;

Reggio Calabria Palmi (Reggio Calabria);

Rende - Castrovillari - Diamante (Cosenza);

Roma;

San Donato Milanese (Milano);

San Vito dei Normanni (Brindisi);

Sassari;

Selargius - Iglesias (Cagliari);

Terni;

Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1022

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Arti Grafiche Amilcare Pizzi, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 29273).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 giugno 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Arti Grafiche Amilcare Pizzi e le competenti organizzazioini sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di accertare la condizione richiesta limitatamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Arti Grafiche Amilcare Pizzi, sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2001.

Sostituzione di un componente della sottocommissione per i metodi ufficiali di analisi relativi al miele.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2000, con il quale è stata determinata la composizione della predetta commissione, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000 di nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per il miele;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerata la necessità di sostituire nella composizione della citata sottocommissione la dott.ssa Maria Luisa Marano, chiamata ad altri incarichi presso l'Istituto sperimentale per la zootecnia, con un qualificato funzionario dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

La dott.ssa Diana Veccia Scavalli, chimico direttore coordinatore nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, è chiamata a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi al miele, di cui al decreto 28 settembre 2000 citato nelle premesse, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Marano.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

01A1795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2001.

Decadenza di Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita. (Provvedimento n. 1793).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assicurazioni Generali S.p.a., con sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP del 14 dicembre 2000 di approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano (rami vita) attuato mediante cessione d'azienda, da Assicurazioni Generali S.p.a. a Generali Vita S.p.a., con decorrenza dal 1° gennaio 2001;

Viste le delibere del 20 dicembre 2000 con cui la commissione di vigilanza sui fondi pensione ha autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, Generali Vita S.p.a. all'esercizio dell'attività dei fondi pensione denominati «Previgen Valore - fondo pensione aperto a contribuzione definita» e «Previgen Valore Garantito - fondo pensione aperto a contribuzione definita» e ha revocato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei citati fondi pensione rilasciata ad Assicurazioni Generali S.p.a.;

Considerato che Assicurazioni Generali S.p.a. con il trasferimento ha ceduto totalmente il proprio portafoglio inerente l'attività di ramo VI di cui alla tabella *A* contenuta nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, Assicurazioni Generali S.p.a. con sede in Trieste, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella *A* contenuta nell'allegato I al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1742

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2001.

Autorizzazione alla BancAssurance Popolari S.p.a., in Arezzo, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nei rami vita di cui all'allegato I - tabella *A)*; al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1794).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 26 giugno 2000 con la quale la società BancAssurance Popolari S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nei rami vita di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 7 febbraio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla BancAssurance Popolari S.p.a.;

Dispone:

La società BancAssurance Popolari S.p.a. con sede in Arezzo, via Calamandrei n. 255, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nei rami vita di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1705

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto della Agricoltura Assicurazioni Società Mutua, in Milano. (Provvedimento n. 1795).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1994 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Agricoltura Assicurazioni Società Mutua, con sede in Milano;

Vista la delibera assunta in data 19 gennaio 2001 dall'assemblea straordinaria dei soci della Agricoltura Assicurazioni Società Mutua che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Agricoltura Assicurazioni Società Mutua, con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

art. 2 (Forma sociale - Sede - Scopo).

Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Corso di Porta Vigentina n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via M. Nizzoli n. 8).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1706

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 30 novembre 2000;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo 2402 del 31 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 27 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere viene modificato con le integrazioni appresso specificate:

1) area di anglistica: «letteratura anglo-canadese», «storia della cultura anglo-americana», «lingua e traduzione - lingua inglese»;

2) area di germanistica: «antichità germaniche», «filologia tedesca», «letteratura austriaca», «lingua e traduzione - lingua tedesca»;

3) area di francesistica: «letteratura franco-canadese»;

4) area di lingue e letterature nordiche: «letteratura svedese».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° febbraio 2001

Il rettore: GIRONE

01A1710

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto lo statuto dell'Ateneo emanato con proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 1516 in data 31 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1997 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento autonomia universitaria, in data 22 ottobre 1999, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 settembre 1999, relativamente alla modifica della tipologia nazionale della suddetta scuola di specializzazione;

Viste le deliberazioni degli organi accademici relative al riordino della scuola di specializzazione in biochimica clinica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 20 dicembre 2000;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento didattico di ateneo emanato con proprio decreto n. 700 in data 28 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica, emanato con decreto rettorale n. 1516 del 31 ottobre 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 in data 28 novembre 1997 è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante (allegato n. 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 29 gennaio 2001

Il rettore: CUCCURULLO

ALLEGATO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

Statuto

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Chieti è istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio, della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (geneticomolecolare, fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Art. 4.

Il corso di specializzazione in biochimica clinica ha la durata di 5 anni.

Art. 5.

La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biomediche.

Art. 6.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Il complessivo standard di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella B.

Art. 7.

La scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato rispettivamente in cinque per ciascun anno di corso per l'indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia e in dieci per ciascun anno di corso per l'indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche.

TABELLA A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

AREA A

Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologica molecolare, L18A lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

AREA B

Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica. E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

AREA C

Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica, C07X chimica farmaceutica.

AREA D

Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

AREA E

Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologiche di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale:

deve inoltre approfondire le conosccnze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologica molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologica applicata, F22B medicina legale.

AREA F

Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologia, E07X farmacologia, V03B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

AREA G

Area della biochimica clinica speciale

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione.

Settore: E05B biochimica clinica.

AREA H

Area immunologica e microbiologia diagnostica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico: deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, E05B biochimica clinica.

AREA I

Area ematologica, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori: F07G malattie del sangue, F04C oncologia medica, F06A anatomia patologica, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F07E endocrinologia, F07A medicina interna.

AREA L

Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata P02A economica aziendale, P02D organizzazione aziendale.

AREA M

Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale in maniera da essere

pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: F07A medicina interna, E18X diagnostica per immagini e radioterapia, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

AREA N

Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologia, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

AREA O

Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamnentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologia umana relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna.

TABELLA B

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5.500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo, osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico) con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza in laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc.) (indirizzo analiticotecnologico);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

01A1702

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2001.

Rettifica del decreto rettorale n. 527 del 14 maggio 1998 recante modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il proprio decreto n. 527 del 14 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 1998, relativo al riordino, tra le altre, della scuola di specializzazione in psichiatria;

Considerato che, per mero errore materiale, alcune modifiche previste dal predetto decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non sono state recepite all'atto della stesura del decreto n. 527 del 14 maggio 1998;

Ritenuto di rettificare il decreto n. 527 del 14 maggio 1998 limitatamente all'ordinamento degli studi della suddetta scuola di specializzazione;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 527 del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 1998, è rettificato limitatamente all'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria così come segue:

alla tabella *B*, la frase: «aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno venti casi in psicoterapia con supervisione» è sostituita dalla seguente: «aver seguito almeno venti casi in psicoterapia con supervisione»;

alla tabella *B*, tra le attività di perfezionamento opzionali, dopo il punto *a)* è inserito il seguente:

b) psicoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 29 gennaio 2001

Il rettore: CUCCURULLO

01A1743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

3° ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2000 ENTRO IL 31 MARZO 2000 PERVENUTE IN GENNAIO 2001

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
A015	ACCADIA	FG	0,4	8	29	febbraio	2000
A074	AGLIE'	TO	0,3	61	27	dicembre	1999
A304	ANTEGNATE	BG	0,2	10	7	febbraio	2000
A517	AVIATICO	BG	0,2	3	23	febbraio	2000
A542	BADOLATO	CZ	0,2	18	23	marzo	2000
A626	BARBARA	AN	0,2	2	28	febbraio	2000
A889	BISTAGNO	AL	0,15	4	1	febbraio	2000
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,2	16	29	febbraio	2000
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,4	3	29	febbraio	2000
B079	BOSIA	CN	0,2	8	1	marzo	2000
B184	BRIONE	BS	0,2	9	16	febbraio	2000
B515	CAMPLI	TE	0,2	4	30	marzo	2000
B527	CAMPODIMELE	LT	0,4	5	28	febbraio	2000
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2	45	21	dicembre	1999
B628	CANTALUPA	TO	0,2	5	25	febbraio	2000
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2	4	29	febbraio	2000
B781	CARINOLA	CE	0,2	11	27	febbraio	2000
B787	CARLENTINI	SR	0,2	4	4	febbraio	2000
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,2	7	25	marzo	2000
B851	CARUGO	CO	0,2	8	25	febbraio	2000
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,4	62	27	novembre	1999
C074	CASTELDACCIA	PA	0,4	15	15	marzo	2000
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2	7	30	marzo	2000
C250	CASTELPOTO	BN	0,4	3	28	febbraio	2000
C288	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2	10	25	febbraio	2000
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,2	7	28	febbraio	2000
C471	CENTURIPE	EN	0,2	60	22	dicembre	1999
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,2	10	24	febbraio	2000
C752	CIVATE	LC	0,2	20	9	marzo	2000
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4	11	3	marzo	2000
C903	COLORINA	SO	0,2	3	25	febbraio	2000
C935	COMUNANZA	AP	0,2	4	29	febbraio	2000
C941	CONCA CASALE	IS	0,2	4	31	marzo	2000
D232	CUSINO	CO	0,2	4	24	febbraio	2000
C255	DAVAGNA	GE	0,4	17	15	marzo	2000
D268	DELIANOVA	RC	0,2	16	14	marzo	2000
D328	DOMANICO	CS	0,2	9	30	marzo	2000
M300	DUE CARRARE	PD	0,2	8	25	febbraio	2000
D394	ELICE	PE	0,2	4	29	febbraio	2000
D423	ERICE	TP	0,4	195	27	dicembre	1999
D539	FERENTINO	FR	0,2	9	28	febbraio	2000
D588	FILAGO	BG	0,1	3	18	febbraio	2000
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3	36	30	marzo	2000
D641	FOBELLO	VC	0,2	5	24	febbraio	2000
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2	90	28	dicembre	1999
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2	13	29	febbraio	2000
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,4	68	29	dicembre	1998
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2	56	25	novembre	1999
E010	GIANICO	BS	0,4	10	20	gennaio	2000

E017	GIARRE	CT	0,25	40	17	marzo	2000
E023	GIBELLINA	TP	0,3	7	15	marzo	2000
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,4	3	29	febbraio	2000
E439	LANGOSCO	PV	0,2	4	24	febbraio	2000
E510	LEGGIUNO	VA	0,2	6	29	febbraio	2000
E531	LENTELLA	CH	0,4	14	31	marzo	2000
E536	LEONFORTE	EN	0,2	42	30	marzo	2000
E600	LINAROLO	PV	0,2	3	29	febbraio	2000
E769	LUVINATE	VA	0,2	19	20	dicembre	1999
E989	MARTINSICURO	TE	0,4	18	18	gennaio	2000
F002	MARZIO	VA	0,2	5	29	febbraio	2000
F004	MASCALI	CT	0,3	22	15	marzo	2000
F006	MASCHITO	PZ	0,2	10	28	febbraio	2000
F201	MIGLIONICO	MT	0,4	1	2	marzo	2000
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,2	3	28	febbraio	2000
F532	MONTE ISOLA	BS	0,2	38	22	dicembre	1999
F731	MORIGERATI	SA	0,2	5	15	marzo	2000
F732	MORINO	AQ	0,2	21	29	febbraio	2000
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2	16	28	marzo	2000
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2	43	28	marzo	2000
F801	MULAZZANO	LO	0,3	12	29	febbraio	2000
F891	NICORVO	PV	0,2	4	15	febbraio	2000
G251	PALAGIANELLO	TA	0,2	12	28	febbraio	2000
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,2	9	22	febbraio	2000
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4	11	27	marzo	2000
G558	PIANENGO	CR	0,2	13	21	febbraio	2000
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2	34	18	dicembre	1999
G889	PORLEZZA	CO	0,2	7	28	febbraio	2000
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2	9	27	marzo	2000
H074	PROSERPIO	CO	0,2	6	25	febbraio	2000
H175	RANDAZZO	CT	0,1	13	28	marzo	2000
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2	6	29	febbraio	2000
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2	14	28	febbraio	2000
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2	11	25	febbraio	2000
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2	3	4	marzo	2000
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,2	9	28	febbraio	2000
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2	18	29	febbraio	2000
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2	14	31	marzo	2000
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,2	5	28	febbraio	2000
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,2	3	28	febbraio	2000
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,2	11	29	febbraio	2000
I314	SANTA VENERINA	CT	0,2	32	30	marzo	2000
I561	SECUGNAGO	LO	0,2	6	11	febbraio	2000
I589	SELLIA	CZ	0,2	13	16	marzo	2000
I618	SEPINO	CB	0,3	7	28	febbraio	2000
I656	SERRATA	RC	0,2	2	10	marzo	2000
E265	SIZIANO	PV	0,2	87	20	dicembre	1999
I884	SPADOLA	VV	0,35	8	8	febbraio	2000
I887	SPECCHIA	LE	0,2	14	29	febbraio	2000
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,4	50	21	dicembre	1999
L230	TORO	CB	0,2	3	28	febbraio	2000
L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2	4	28	febbraio	2000
L348	TRAVO	PC	0,2	6	22	febbraio	2000
L435	TRIVENTO	CB	0,2	14/bis	2	marzo	2000
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2	47	27	marzo	2000

L586	VALLANZENGO	BI	0,2	5	21	febbraio	2000
L751	VERCURAGO	LC	0,2	3	26	febbraio	2000
L899	VIGONOVO	VE	0,2	69	22	dicembre	1999
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2	88	21	febbraio	2000
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,2	14	29	febbraio	2000
M166	ZERBO	PV	0,2	3	26	febbraio	2000

ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 1999 PERVENUTA IN DATA 22.1.2001 DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA PROT. N.2001/2984 E DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA CON FAX DELL'1.2.2001

B784	CARLANTINO	FG	0,2	8	6	marzo	1999
E531	LENTELLA	CH	0,2	54	30	ottobre	1998
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2	8	16	marzo	1999
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,2	17	12	marzo	1999

ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2000 DOPO IL 31 MARZO 2000

CODICE	*NOMINATIVO*	*PROVIN*	*LIQUO*	*NUMERO*	*GIOR*	*MESE*	*ANNO*
A385	ARDORE	RC	0,4	15	8	aprile	2000
B008	BORGOROSE	RI	0,2	11	7	aprile	2000
B808	CAROSINO	TA	0,2	3	15	maggio	2000
B963	CASERTA	CE	0,2	75	11	aprile	2000
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2	20	12	aprile	2000
C675	CICCIANO	NA	0,2	39	13	aprile	2000
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,2	12	10	aprile	2000
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,2	4	8	aprile	2000
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2	5	11	aprile	2000
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,4	11	14	aprile	2000
E212	GROTTERIA	RC	0,4	31	3	aprile	2000
E274	JACURSO	CZ	0,2	18	21	giugno	2000
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,4	8	6	aprile	2000
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2	9	7	aprile	2000
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2	29	20	aprile	2000
G203	OZIERI	SS	0,3	16	18	aprile	2000
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,3	28	14	aprile	2000
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,2	2	8	aprile	2000
H052	PRETORO	CH	0,2	18	19	aprile	2000
H405	ROCCAFIORITA	ME	0,2	4	10	aprile	2000
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,2	32	9	maggio	2000
H971	SAN LUCIDO	CS	0,3	10	5	maggio	2000
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,4	11	3	aprile	2000
L010	SURANO	LE	0,2	6	8	aprile	2000
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,2	2	3	aprile	2000
L845	VICO EQUENSE	NA	0,4	31	6	aprile	2000
M092	VITULAZIO	CE	0,2	12	3	aprile	2000

01A1651

Comunicato di rettifica concernente l'elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2000 - serie generale).

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 5 il rigo sotto indicato:***

A102	AIELLO CALABRO	CS	0,4	49	29	ottobre	1998

LEGGASI

A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2	49	29	ottobre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 8 il rigo sotto indicato:***

A486	ATINA	FR	0,2	7	29	febbraio	2000

LEGGASI

A486	ATINA	FR	0,4	7	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 12 il rigo sotto indicato:***

B287	BUSCEMI	SR	0,2	6	14	marzo	2000

LEGGASI

B287	BUSCEMI	SR	0,4	6	14	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 14 il rigo sotto indicato:***

B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,1	15	26	febbraio	2000

LEGGASI

B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,2	15	26	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 15 il rigo sotto indicato:***

B724	CARAPELLE	FG	0,2	3	21	febbraio	2000

LEGGASI

B724	CARAPELLE	FG	0,4	3	21	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 18 il rigo sotto indicato:***

C436	CELLAMARE	BA	0,1	4	1	febbraio	2000

LEGGASI

C436	CELLAMARE	BA	0,2	4	1	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 20 il rigo sotto indicato:***

C677	CICILIANO	RM	0,2	28	14	febbraio	2000

LEGGASI

C677	CICILIANO	RM	0,4	28	14	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 21 il rigo sotto indicato:***

C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2	42	16	novembre	1999

LEGGASI

C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1	42	16	novembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 24 il rigo sotto indicato:***

D622	FIUMEDINISI	ME	0,2	4	16	marzo	2000

LEGGASI

D622	FIUMEDINISI	ME	0,4	4	16	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 25 il rigo sotto indicato:***

D677	FONTANIGORDA	GE	0,2	4	26	febbraio	2000

LEGGASI

D677	FONTANIGORDA	GE	0,4	4	26	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 25 il rigo sotto indicato:***

D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,2	58	28	ottobre	1999

LEGGASI

D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,4	58	28	ottobre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 25 il rigo sotto indicato:***

D768	FRANCOFONTE	SR	0,3	79	27	dicembre	1998

LEGGASI

D768	FRANCOFONTE	SR	0,2	79	27	dicembre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 27 il rigo sotto indicato:***

E074	GODRANO	PA	0,2	48	30	settembre	1999

LEGGASI

E074	GODRANO	PA	0,4	48	30	settembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 28 il rigo sotto indicato:***

E239	GUARDAVALLE	CZ	0,2	7	28	gennaio	2000

LEGGASI

E239	GUARDAVALLE	CZ	0,4	7	28	gennaio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 30 il rigo sotto indicato:***

E512	LEGNAGO	VR	0,4	65	22	dicembre	1999

LEGGASI

E512	LEGNAGO	VR	0,2	65	22	dicembre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 31 il rigo sotto indicato:***

E704	LOVERE	BG	0,2	3	28	marzo	2000

LEGGASI

E704	LOVERE	BG	0,4	3	28	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 31 il rigo sotto indicato:***

E719	LUCINASCO	IM	0,2	39	19	novembre	1999

LEGGASI

E719	LUCINASCO	IM	0,4	39	19	novembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 33 il rigo sotto indicato:***

F050	MASULLAS	OR	0,2	66	27	dicembre	1999

LEGGASI

F050	MASULLAS	OR	0,3	66	27	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 35 il rigo sotto indicato:***

F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,2	10	28	febbraio	2000

LEGGASI

F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,4	10	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 37 il rigo sotto indicato:***

F636	MONTESARCHIO	BN	0,2	17	27	febbraio	2000

LEGGASI

F636	MONTESARCHIO	BN	0,4	17	27	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 40 il rigo sotto indicato:***

G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,2	13	16	febbraio	2000

LEGGASI

G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,4	13	16	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 41 il rigo sotto indicato:***

G402	PEDARA	CT	0,15	5	28	febbraio	2000

LEGGASI

G402	PEDARA	CT	0,3	5	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 42 il rigo sotto indicato:***

G625	PIETRAPORZIO	CN	0,4	2	28	febbraio	2000

LEGGASI

G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2	2	25	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 44 il rigo sotto indicato:***

G848	PONTELANDOLFO	BN	0,2	5	28	febbraio	2000

LEGGASI

G848	PONTELANDOLFO	BN	0,4	5	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 45 eliminare il rigo sotto indicato:***

M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0,4	451	21	ottobre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 46 eliminare il rigo sotto indicato:***

H151	RACCUJA	ME	0,2	11	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 47 il rigo sotto indicato:***

H485	ROFRANO	SA	0,4	19	9	marzo	2000

LEGGASI

H485	ROFRANO	SA	0,3	19	9	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 49 il rigo sotto indicato:***

H792	SAN CATALDO	CL	0,2	20	1	marzo	2000

LEGGASI

H792	SAN CATALDO	CL	0,4	20	1	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 50 il rigo sotto indicato:***

H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,2	6	29	febbraio	2000

LEGGASI

H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3	6	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 51 il rigo sotto indicato:***

B310	SAN PAOLO D'ARGON	BS	0,1	4	28	febbraio	2000

LEGGASI

B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1	4	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 51 il rigo sotto indicato:***

I072	SAN PAOLO DI CIVIDATE	FG	0,2	101	13	gennaio	2000

LEGGASI

I072	SAN PAOLO DI CIVIDATE	FG	0,4	101	13	gennaio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 52 il rigo sotto indicato:***

I308	SANTA SEVERINA	KR	0,2	9	28	febbraio	2000

LEGGASI

I308	SANTA SEVERINA	KR	0,4	9	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 55 il rigo sotto indicato:***

I832	SONNINO	LT	0,2	17	9	marzo	2000

LEGGASI

I832	SONNINO	LT	0,4	17	9	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 55 il rigo sotto indicato:***

I838	SORA	FR	0,2	14	28	febbraio	2000

LEGGASI

I838	SORA	FR	0,3	14	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 56 il rigo sotto indicato:***

I881	SPADAFORA	ME	0,2	8	25	febbraio	2000

LEGGASI

I881	SPADAFORA	ME	0,4	8	25	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 60 il rigo sotto indicato:***

I322	VALLEFIORITA	CZ	0,2	10	29	febbraio	2000

LEGGASI

I322	VALLEFIORITA	CZ	0,4	10	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 61 il rigo sotto indicato:***

L725	VENAFRO	IS	0,2	1	29	febbraio	2000

LEGGASI

L725	VENAFRO	IS	0,4	1	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 63 il rigo sotto indicato:***

L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,3	63	30	dicembre	1999

LEGGASI

L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,2	63	30	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 63 il rigo sotto indicato:***

M081	VITA	TP	0,2	3	26	febbraio	2000

LEGGASI

M081	VITA	TP	0,3	3	26	febbraio	2000

Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001).

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 1 il rigo sotto indicato:***

A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,2	9	29	febbraio	2000

LEGGASI

A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,3	9	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 69 il rigo sotto indicato:***

E954	MARIGLIANELLA	NA	0,2	102	30	novembre	1999

LEGGASI

E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4	102	30	novembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 69 il rigo sotto indicato:***

E955	MARUGGIO	TA	0,4	62	24	febbraio	2000

LEGGASI

E995	MARUGGIO	TA	0,4	62	24	febbraio	2000

01A1652

Autorizzazione all'istituzione di un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 04/01554 del 13 febbraio 2001 la Ligabue Catering S.p.a. di Venezia è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi delle Comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Casale sul Sile (Treviso), via delle Industrie n. 7, con affidamento della gestione al dott. Giancarlo Ligabue, nato il 30 ottobre 1931 a Venezia.

01A1855

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9070
Yen giapponese	104,86
Corona danese	7,4630
Lira Sterlina	0,63140
Corona svedese	8,9645
Franco svizzero	1,5351
Corona islandese	78,87
Corona norvegese	8,2195
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57921
Corona ceca	34,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,73
Litas lituano	3,6275
Lat lettone	0,5644
Lira maltese	0,4057
Zloty polacco	3,7305
Leu romeno	24416
Tallero sloveno	215,6414
Corona slovacca	43,680
Lira turca	630067
Dollaro australiano	1,7316
Dollaro canadese	1,3928
Dollaro di Hong Kong	7,0744
Dollaro neozelandese	2,1241
Dollaro di Singapore	1,5779
Won sudcoreano	1118,56
Rand sudafricano	7,0645

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1957

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, in Cesena

Con provvedimento del 7 febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, Corso Garibaldi, 18, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A1703

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Teva»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 550 del 25 gennaio 2001

Specialità medicinale: DOMPERIDONE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l. - Viale G. Richard 7 - 20143 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 10 compresse rivestite con film blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035061011/M (in base 10), 11FZ8M (in base 32);

confezione: 20 compresse rivestite con film blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035061023/M (in base 10), 11FZ8Z (in base 32);

confezione: 30 compresse rivestite con film blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035061035/M (in base 10), 11FZ9C (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: Classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 3.757 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 6.200 (IVA inclusa).

confezione: 40 compresse rivestite con film blister PVC/-PVDC/AL da 10 mg A.I.C. n. 035061047/M (in base 10), 11FZ9R (in base 32);

confezione: 50 compresse rivestite con film blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035061050/M (in base 10), 11FZ9U (in base 32);

confezione: 100 compresse rivestite con film blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035061062/M (in base 10), 11FZB6 (in base 32);

confezione: 400 compresse rivestite con film blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035061074/M (in base 10), 11FZBL (in base 32).

Confezione: 100 compresse rivestite con film in flacone da 10 mg.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: domperidone maleato 12,73 mg (corrispondente a 10 mg di domperidone);

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio laurilsolfato, povidone (K 30), cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa (5mPa.s), glicole propilenico, talco, biossido di titanio (E171).

Produzione, controllo e confezionamento: Pharmachemie BV Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di nausea, vomito, senso di gonfiore e disturbi del tratto addominale superiore in pazienti con dispepsia funzionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1796

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Synercid»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 551 del 25 gennaio 2001

Specialità medicinale: SYNERCID.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a. - P.le S. Turr 5 - 20149 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino da 10 ml in vetro di polvere per infusione endovenosa - A.I.C. n. 034830012/M (in base 10), 116XPW (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: Classe H. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 110.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa), prezzo al pubblico L. 181.600 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha validità 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà comunque essere rinegoziato prima qualora il fatturato ex-factory dovesse superare i 1,5 miliardi. Il monitoraggio dell'uso di quinupristin-dalfopristin è effettuato tramite la compilazione della scheda riportata all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto, che l'unità operativa competente dovrà compilare ed inviare al Servizio di Farmacia della struttura di ricovero la quale ne trasmetterà copia al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 Roma (fax 0659943456) - e mail farmaci@.sanita.it presso il quale è istituto apposito registro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (e case di cura) (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni flacone contiene:

principi attivi: quinupristin 150 mg;

dalfopristin 350 mg.

Sotto forma di mesilati ottenuti durante il processo produttivo dall'acido metansolfonico e dal quinupristin/dalfopristin.

Eccipienti: acido metansolfonico, azoto, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore: Catalitica Pharmaceuticals Inc. - P.O. Box 1887 Greenville NC 27835 1887 USA.

Confezionamento e controllo: Aventis Pharma SA - Avenida de Leganes E 28925 Alcorcon Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Synercid dovrebbe essere usato solo quando vi è documentata evidenza che nessun altro antibatterico è attivo contro i microrganismi che causano l'infezione e quando non vi è altro farmaco adatto per il trattamento dell'infezione del singolo paziente;

Synercid è indicato per il trattamento delle tre seguenti infezioni qualora ne sia documentata l'eziologia da microrganismi Gram-positivi sensibili e quando alla terapia endovenosa è appropriata:

polmonite nosocomiale;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni clinicamente significative provocate da E. faecium resistente alla vancomicina.

(vedere le Sezioni 4.4 speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e 5.1 Proprietà Farmacodinamiche).

Se un'infezione mista è documentata o sospettata Synercid deve essere usato in associazione co (un) farmaci (o) attivi (o) contro microrganismi Gram-negativi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levadol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 2 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: LEVADOL:

20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 021493059;

AD 10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 021493061;

BB 10 supposte 300 mg, A.I.C. n. 021493073.

Società: Italfar S.r.l., via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Levadol", 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 021493059 "Levadol", AD 10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 021493061 "Levadol", BB 10 supposte 300 mg, A.I.C. n. 021493073, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 575 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 gennaio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efudix»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 4 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: EFUDIX:

Unguento 20 g 5% - A.I.C. n. 022645016.

Società ICN Biomedicals S.r.l., via Lambro, 23 - 20090 Opera (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica e richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Efudix", unguento 20 g 5%, A.I.C. n. 022645016, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 691 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natulan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 5 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: NATULAN:

«50 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 020846010.

Società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità "Natulan", "50 mg capsule rigide" 50 capsule rigide, A.I.C. n. 020846010, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 648 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni dal 20 gennaio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronco Vaxom»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 6 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: BRONCO VAXOM:

AD 30 capsule - A.I.C. n. 026029064;

BB 30 capsule - A.I.C. n. 026029088.

Società BYK Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1 - 20032 Cormano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Broncho Vaxom", AD 30 capsule, A.I.C. n. 026029064, "Broncho Vaxom", BB 30 capsule, A.I.C. n. 026029088, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 642 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 gennaio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 7 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale OPTIRAY:

«320» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674035;
«320» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674047;
«320» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027674062;
«300» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674124;
«300» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674136;
«300» 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674148;
«350» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674151;
«350» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674163;
«350» 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674175;
«240» 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674187;
«300» 10 siringhe pronte 30 ml - A.I.C. n. 027674199;
«300» 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674201.

Società Mallinckrodt medical GMBH Josef-Dietzgen strasse 1-3 - 53773 Hennef (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Optiray", "320" 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674035; "320" 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674047; "320" 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027674062; "300" 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674124; "300" 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674136; "300" 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674148; "350" 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674151; "350" 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674163; "350" 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674175; "240" 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674187; "300" 10 siringhe pronte 30 ml - A.I.C. n. 027674199; "300" 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674201; prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 701 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Teva»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 8 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: CISPLATINO TEVA:

1 flac. soluzione 10 mg./20 ml IV - A.I.C. n. 026543013;

1 flac. soluzione 50 mg/100 ml IV - A.I.C. n. 026543025.

Società: Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O. Box 217 - 3640 AE Mijdrecht (Olanda)

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cisplatino Teva, 1 flac. soluzione 10 mg/20 ml IV A.I.C. n. 026543013 Cisplatino Teva, 1 flac. soluzione 50 mg/100 ml IV A.I.C. n. 026543025, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 640 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina Teva»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 9 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: VINCRISTINA TEVA:

1 flacone soluzione 1 ml 1 mg/ml IV - A.I.C. n. 026709016.

Società: Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O. Box 217 - 3640 AE Mijdrecht (Olanda)

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Vincristina Teva, 1 flacone soluzione 1 ml 1 mg/ml IV A.I.C. n. 026709016, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 639 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoplus»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 31 del 18 gennaio 2001

Specialità medicinale: KETOPLUS:

«200 mg» capsule rigide uso orale a rilascio prolungato 200 mg - A.I.C. n. 032901047.

Società: Fantafarm S.r.l., via Varese n. 45 - 00185 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Ketoplus, «200 mg» 28 capsule rigide uso orale a rislascio prolungato 200 mg A.I.C. n. 032901047, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 684 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 42 del 19 gennaio 2001

Società: Marco Viti farmaceutici S.p.a., via Tarantelli, 13/15 - 22076 Mozzate (Como).

Tutte le specialità medicinali.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 208 del 28 gennaio 2000, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 208, del 28 gennaio 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 24 marzo 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fastum»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 43 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: FASTUM:

30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 023417013.

Società: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Fastum, 30 capsule 50 mg A.I.C. n. 023417013, prodotti anteriormente al 21 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 739 del 25 luglio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 17 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 46 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: HALCIDERM:

pomata 30 g 0,1% - A.I.C. n. 023163025;

flac tintura uso dermatologico 30 ml - A.I.C. n. 023163076.

Società: Laboratori Guieu S.p.a., viale Filippetti - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Alciderm, pomata 30 g 0,1% A.I.C. n. 023163025, Halciderm, flac tintura uso dermatologico 30 ml A.I.C. n. 023163076, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 581 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm Combi»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 47 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: HALCIDERM COMBI:

tubo crema dermatologica 30 g - A.I.C. n. 023751023.

Società: Laboratori Guieu S.p.a., viale Filippetti n. 37 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Alciderm Combi, tubo crema dermatologica 30 g - A.I.C. n. 023751023, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 581 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bupiforan, Lidocaina cloridrato, Lidrian, Mepiforan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 48 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinali: BUPIFORAN, LIDOCAINA CLORIDRATO, LIDRIAN, MEPIFORAN.

Società: Baxter S.p.a., viale Tiziano n. 25 - 00196 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Bupiforan, Lidocaiana cloridrato, Lidrian, Mepiforan, nelle forme e confezioni indicate nel decreto n. 699 del 5 luglio 2000 e prodotti anteriormente al 30 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 699 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selozide»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 49 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: SELOZIDE:

30 compresse - A.I.C. n. 024746012.

Società: Monsanto Italiana S.p.a., via Walter Tobagi n. 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Selozide, 30 compresse - A.I.C. n. 024746012, prodotti anteriormente al 12 ottobre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 781 del 31 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 aprile 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octofene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 52 del 19 gennaio 2001

Società: Fournier Pharma S.p.a., via Cassanere n. 224 - 20099 Segrate (Milano).

Specialità medicinale: OCTOFENE:

AD 10 suppuste - A.I.C. n. 025404017.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Octofene, AD 10 supposte A.I.C. n. 025404017, prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 644 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1812

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 62 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale MEPRAL, una nuova indicazione terapeutica per l'uso pediatrico e più precisamente: «esofagite severa da reflusso gastro-esofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un impiego non superiore ai 2 mesi di tempo, limitatamente all'assunzione per os».

Titolare AIC: Bracco S.p.a. via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano.

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783074/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783086/;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783098/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783100/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783112/;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 63 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale LOSEC, una nuova indicazione terapeutica per l'uso pediatrico e più precisamente: «esofagite severa da reflusso gastro-esofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un impiego non superiore ai 2 mesi di tempo, limitatamente all'assunzione per os».

Titolare AIC: Astrazeneca AB S-151 85 Sodertalj - Svezia.

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804070/ «sospesa»;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804082/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804094/;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804106/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804118/;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «20 mg capsule a rilascio mpdificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - n. AIC 026804070, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A1683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omeprazen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 64 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale OMEPRAZEN, una nuova indicazione terapeutica per l'uso pediatrico e più precisamente: «esofagite severa da reflusso gastro-esofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un impiego non superiore ai 2 mesi di tempo, limitatamente all'assunzione per os».

Titolare AIC: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. via lungo l'Ema n. 7 - Loc. Ponte a Ema 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803078/ «sospesa»;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803080/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803092/;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803104/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803116/;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - n. AIC 026803078, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A1684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antra»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 65 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale ANTRA, una nuova indicazione terapeutica per l'uso pediatrico e più precisamente: «esofagite severa da reflusso gastro-esofageo in bambini con età superiore ai 2 anni per un impiego non superiore ai 2 mesi di tempo, limitatamente all'assunzione per os».

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a. Palazzo Volta - Via F. Sforza 20089 Basiglio (Milano).

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245088/ «sospesa»;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245090/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245114/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245126/;

«10 mg capsule a rilascio modificato» 35 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245138/.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - n. AIC 0282045088, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A1685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antra»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 66 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche e conseguente aggiornamento stampati.

Si autorizza, per la specialità medicinale ANTRA, una nuova indicazione in una stessa area terapeutica, con conseguente aggiornamento degli stampati, e precisamente: «trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci antinfiammatori non steroidi (Fans)» riferita al dosaggio di 20mg.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a. Palazzo Volta - Via F. Sforza 20089 Basiglio (Milano).

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245088/ «sospesa»;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 028245090/.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - n. AIC 028245088, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A1686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omeprazen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 67 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale OMEPRAZEN, una nuova indicazione in una stessa area terapeutica, con conseguente aggiornamento degli stampati, e precisamente: «trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci antinfiammatori non steroidi (Fans)» riferita al dosaggio di 20 mg.

Titolare AIC: Istituto farmabiologico Malesci S.p.a. via Lungo L'Ema n. 7 - Loc. Ponte a Ema 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803078/ «sospesa»;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026803104/.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - n. AIC 026803078, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A1687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 68 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche e conseguente aggiornamento stampati.

Si autorizza, per la specialità medicinale LOSEC, una nuova indicazione in una stessa area terapeutica, con conseguente aggiornamento degli stampati, e precisamente: «trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci antinfiammatori non steroidi (Fans)» riferita al dosaggio di 20 mg.

Titolare AIC: Astrazeneca AB S-151 85 - Sodertalje (Svezia)

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804070/ «sospesa»;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026804106/.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - n. AIC 026804070, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A1688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 69 del 7 febbraio 2001

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle indicazioni terapeutiche e conseguente aggiornamento stampati.

Si autorizza, per la specialità medicinale MEPRAL, una nuova indicazione in una stessa area terapeutica, con conseguente aggiornamento degli stampati, e precisamente: «trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci antinfiammatori non steroidi (Fans)» riferita al dosaggio di 20 mg.

Titolare AIC: Bracco S.p.a. via Egidio Folli n. 50 - 20134 - Milano.

Confezioni:

«20 mg capsule a rilascio modificato» flacone vetro da 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783074/;

«20 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule a rilascio modificato - AIC n. 026783098/.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epatoxil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 960 del 22 dicembre 2000

Specialità medicinale: EPATOXIL:

«400» 5 f. liof. + 5 f. solv. - A.I.C. n. 021964022.

Società: C&RF S.r.l., piazza Treno n. 2 - 95128 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Epatoxil «400» 5 f. liof. + 5 f. solv. A.I.C. n. 021964022, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 633 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651043/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77